

Lavoro. Per la Cassazione vale non la volontà delle parti ma l'attività esercitata in luoghi sempre diversi

Trasfertisti, qualifica di fatto

Le maggiorazioni sono imponibili nella misura del 50 per cento

Alfredo Casotti
Maria Rosa Gheido

La Cassazione rende più oneroso il lavoro in trasferta. Infatti, dalla sentenza 22796 della Corte di cassazione (7 ottobre) emerge una figura di lavoratore "trasfertista", diversa da quella prospettata dalla prassi; cosa che rende quanto mai problematico individuare le categorie di lavoratori ai quali si applica il comma 6 del Testo unico delle imposte sui redditi che, nel 1997 che ha introdotto il distinguo fra il trattamento fiscale (e contributivo) delle somme erogate al lavoratore "in trasferta" e quelle corrisposte al "trasfertista". Le indennità e i rimborsi spese che il datore di lavoro eroga al dipendente quando questi fornisce la sua prestazione fuori dalla sede di lavoro, sono, infatti, disciplinate dal comma 5 articolo 51, totalmente riformulato dal Dlgs 314/97, mentre il comma 6 regola il regime delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi (i cosiddetti trasfertisti), anche se corrisposte con carattere di continuità.

Trasferte fuori dal Comune

Per le indennità inerenti a trasferte fuori del comune sede di lavoro è stabilito che esse siano imponibili per la parte che eccede i 46,48 euro al giorno elevate a 77,47 euro se la trasferta si svolge all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto. La quota di indennità che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente non risente, peraltro, della durata temporale della trasferta.

Con riferimento all'indennità di trasferta, l'Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito (risoluzione 56/E/2000) che la previsione normativa contenuta nell'articolo 51, comma 5 trova applicazione esclusivamente

quando l'indennità viene erogata in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa è effettuata fuori della sede naturale. Di conseguenza, tale indennità non deve spettare nei giorni di assenza (ferie, permesso, malattia, infortunio) e non deve perciò essere corrisposta nei giorni in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa.

I lavoratori trasfertisti

Diversamente, a norma del comma 6 del Tuir, ai cosiddetti lavoratori "trasfertisti" competono indennità e maggiorazioni di retribuzione, non correlate a una specifica trasferta, ma contrattualmente attribuite in funzione delle modalità di espletamento dell'attività. Queste somme sono imponibili, sia ai fini fiscali che a quelli previdenziali, nella misura del 50 per cento.

Il ministero del Lavoro

Anche il ministero del Lavoro, con nota 25/1/0008287 del 20 giugno 2008, affrontando le differenze fra l'istituto della "trasferta" e la trasferta strutturale e contrattualmente prevista per i "trasfertisti", con particolare riferimento al settore edile e a quello metalmeccanico, ha ribadito che il lavoratore deve considerarsi "trasfertista" quando nel contratto individuale non è indicata una specifica sede di lavoro essendo egli tenuto a continui spostamenti a fronte dei quali riceve una specifica maggiorazione retribuzione, senza che a tal fine rilevino tempi e luoghi di spostamento. Si applica, invece, il regime fiscale e contributivo delle trasferte quando il contratto individuale indica una sede di lavoro, spettando l'indennità di trasferta quando il lavoratore venga inviato a lavorare fuori dalla stessa e fuori dall'ambito comunale.

La Cassazione

La Suprema corte, con la sentenza 22796 del 7 ottobre 2013,


ritiene che il comma 6, articolo 51 del Tuir non richieda per la sua applicazione che le indennità e le maggiorazioni previste siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dalla effettuazione della trasferta e dal tipo. Quello che rileva, secondo la Cassazione, è che il lavoro dei dipendenti venga normalmente svolto in luoghi variabili e diversi e che la sede aziendale sia utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro. Da questa sentenza emerge una figura di lavoratore trasfertista diversa da quello fin qui tracciato dai pareri e dalle risoluzioni ministeriali e che, se consolidata, porterebbe a definire trasfertisti tutti quei dipendenti impiegati in attività che per loro natura vengono svolte presso i clienti o, comunque, fuori dalla sede aziendale.

Dalla lettura del comma 6 dell'articolo 51 del Tuir si direbbe, invece, che l'identificazione del trasfertista derivi dalla volontà delle parti che contrattualmente definiscono l'obbligo del lavoratore a prestare la sua attività in luoghi sempre variabili e diversi non avendo, quindi, una predefinita sede di lavoro.

Convinzione di chi scrive è quella di un'innovazione profonda, derivante dal comma 6 in argomento, che al di là di qualunque altra considerazione consente alle parti di "valutare" se l'esigenza di disponibilità di una parte (datore di lavoro) sia accolta e accettata dall'altra (dipendente) in cambio di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione che, in tal caso, è tassata al 50%, in luogo di quanto previsto per l'indennità di trasferta.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

La distinzione normativa



FUORI UFFICIO

Le indennità inerenti a trasferte occasionali fuori del comune sede di lavoro sono imponibili per la parte che eccede i 46,48 euro al giorno elevate a 77,47 euro se la trasferta si svolge all'estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto. Questa somma può concorrere, seppure ridotta, con un documentato rimborso delle spese di vitto e alloggio. La quota di indennità che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente non risente, peraltro, della durata temporale della trasferta. Con riferimento all'indennità di trasferta, l'Amministrazione finanziaria ha altresì chiarito (Rm 56/E/2000) che la previsione normativa contenuta nell'articolo 51, comma 5 trova applicazione esclusivamente quando l'indennità viene erogata in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa è effettuata fuori della sede naturale. Di conseguenza, tale indennità non spetta nei giorni di assenza e in quelli in cui il dipendente non effettua la prestazione lavorativa



TRASFERTISTI

Il ministero delle finanze con la circolare 326/E/1997 ha chiarito che sono da qualificare come trasfertisti i lavoratori «tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell'attività vengono attribuite delle somme non in relazione a una specifica trasferta (quest'ultimo istituto presuppone che il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un'attività fuori dalla propria sede di lavoro)». La stessa circolare precisa che si devono comprendere nell'ambito di applicazione della disposizione di cui al comma 6, articolo 48 «tutti quei soggetti ai quali viene attribuita una indennità, chiamata o meno di trasferta, ovvero una maggiorazione di retribuzione, che in realtà non è precisamente legata alla trasferta poiché è attribuita, per contratto, per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta»

